



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019
N.RF207

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	ANTIRICICLAGGIO – ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA UE (1° parte)
RIFERIMENTI	D.LGS. 125/2019; D.LGS. 231/2007; D.LGS. 141/2010
CIRCOLARE DEL	19/11/2019

Sintesi: il D.lgs. 125/2019, oltre a recare modifiche e integrazioni dei D.lgs. 90/2017 e 92/2017, attua le disposizioni della Dir. (UE) 2018/843 in materia di antiriciclaggio con la finalità di contrastare le attività criminali senza limitare il funzionamento dei sistemi di pagamento.

La Dir. UE n. 2018/843 (c.d. **V Direttiva Antiriciclaggio**) presenta le seguenti **novità**:

- ✓ un **maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi** onde migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust;
- ✓ l'attenzione ai **rischi connessi alle carte prepagate e valute virtuali**;
- ✓ il potenziamento dei **controlli sulle operazioni** che coinvolgono **paesi terzi ad alto rischio**;
- ✓ **ampliamento** dei **soggetti** destinatari degli **obblighi antiriciclaggio**;
- ✓ potenziamento e aumento degli **strumenti** attraverso cui **adempiere** agli **obblighi di adeguata verifica della clientela**;
- ✓ nuove **disposizioni** in materia di **persone politicamente esposte**;
- ✓ gli aspetti **sanzionatori** per la **violazione** degli **obblighi antiriciclaggio**.

MODIFICHE AL TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI” DEL D.LGS. 231/2007

L'art. 1 del D.lgs. 125/2019 specifica alcune **definizioni** contenute nel D.lgs. 231/2007 intervenendo sulle **disposizioni** che **disciplinano** i **poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza**, nonché sulle **norme** in materia di **cooperazione nazionale ed internazionale**.

MODIFICHE NORMATIVE	
Definizione di amministrazioni e organismi interessati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ si intendono le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi, nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, ▪ nonché gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte dei suddetti soggetti.
Vigilanza IVASS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le modifiche chiariscono l'ambito applicativo della vigilanza IVASS nell'ambito del gruppo assicurativo
Legame tra PEP e altri soggetti	<p>Criterio per individuare lo stretto legame tra persone politicamente esposte e altri soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti legami <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche che, ai sensi del D.lgs. 231/2007 detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ✓ ovvero che intrattengono con la PEP stretti rapporti d'affari.
Prestatori di servizi relativi e società e trust	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per prestatori di servizi relativi a società e trust si intende <ul style="list-style-type: none"> ✓ ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, tra gli altri servizi, quello di svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine (in luogo di un soggetto giuridico analogo) ✓ o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ si considera prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, scambio, conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ▪ ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, negoziazione o intermediazione nello scambio delle medesime valute.
Prestatori di servizi di portafoglio digitali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ si intende ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, ▪ servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
Definizione di valuta virtuale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ si intende la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica ▪ e che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento.
Trattamento dati personali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il trattamento dei dati personali effettuato per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di antiriciclaggio è considerato di interesse pubblico.

SOGGETTI OBBLIGATI	
Eliminazione dai soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le imprese assicurative, essendo già comprese tra gli intermediari bancari e finanziari; ▪ i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla L. 130/1999, la cui disciplina è trasferita in una nuova disposizione che stabilisce che nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 ✓ anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.
Ulteriori soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che esercitano l'attività di commercio di cose antiche, soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta ex art. 115 del TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia ≥ ad € 10.000; ▪ soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata nei porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia ≥ ad € 10.000; ▪ agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese anche quando agiscano in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è ≥ ad € 10.000; ▪ prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (<i>soggetti che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari</i>): con riguardo agli stessi si assiste alla soppressione dal testo normativo delle disposizioni che prevedevano i loro obblighi limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso. ▪ prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Osservanza delle disposizioni antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro ▪ rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa UE in materia di antiriciclaggio in vigore nel medesimo Stato membro.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il decreto interviene sui **compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, amministrazioni, organismi interessati e soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti** previsti in materia di **antiriciclaggio**.

In particolare:

- ➔ viene specificato che tra i **requisiti previsti affinché il MEF** possa stabilire l'**esenzione dall'osservanza degli obblighi** previsti dal D.lgs. 231/2001 per taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,
 - **assicurando** che i **relativi controlli** siano **basati sul rischio**,
 - vi è, tra gli altri, quello che l'attività finanziaria svolta dal soggetto **non sia l'attività principale** per tale **intendendosi l'attività** il cui **fatturato non eccede la soglia del 5% del fatturato complessivo**
- ➔ i **poteri ispettivi e di controllo** delle autorità di vigilanza di settore possono essere esercitati anche nei confronti dei **soggetti** cui i soggetti obbligati **abbiano esternalizzato** (*outsourcer*) funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nel rispetto dei limiti previsti e relativa disciplina;
- ➔ **eliminazione dell'accesso riservato** per la **sezione del Registro delle imprese** concernente le **informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi**;
- ➔ nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro **nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro**, le **autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono le informazioni** alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo;
- ➔ sono previste disposizioni circa i **poteri delle autorità di vigilanza di settore** per la cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e delle succursali o società controllate dal gruppo.

<p>Nucleo speciale di polizia valutaria della GDF</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisizione di dati/informazioni presso i soggetti obbligati anche tramite ispezioni e controlli; ▪ chiarimenti di ruoli e funzioni (anche per la DIA) in merito alle investigazioni delle SOS, anche sulla base delle informazioni rinvenienti dalla cooperazione internazionale; ▪ accesso (anche per la DIA) all'anagrafe immobiliare integrata (tale anagrafe attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali).
<p>Organismi di autoregolamentazione</p>	<p>Pubblicare una relazione annuale contenente i dati e informazioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero dei decreti sanzionatori e altre misure sanzionatorie adottati dalle autorità, nei confronti degli iscritti, nell'anno precedente; ▪ numero di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dallo stesso organismo, per il successivo inoltro all'UIF; ▪ numero e tipologia di misure disciplinari, adottate verso gli iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi in materia di controlli interni, adeguata verifica della clientela, conservazione e SOS.



Nota: ulteriori disposizioni sono previste in merito alla **collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali** (individuate in MEF, UIF, DIA e GDF) e **internazionali**.

PRODOTTI IN MONETA ELETTRONICA ANONIMI

L'art. 3 del D.lgs. 125/2019 apporta **modifiche all'art. 50 del D.lgs. 231/2007** che nel testo attualmente vigente prevede,

- **per i conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia**, il divieto di apertura in qualunque forma
- e, per quelli **aperti presso Stati esteri**, il divieto di utilizzo in qualunque forma.



Nota: finalità della modifica è quella di estendere il divieto anche all'emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Per effetto delle modifiche, nelle disposizioni del citato art. 50, **inclusa la sua rubrica**, viene ricompreso nel divieto:

- ➔ quello di **emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi**
- ➔ unitamente a quello di **utilizzo** previsto per quelli **emessi presso Stati esteri**.



Decorrenza: il divieto di emissione/utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi decorre dal 10/06/2020.

ASPETTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

L'art. 4 del D.lgs. 125/2019 modifica le norme del **Titolo V del D.lgs. 231/2007**, con particolare riguardo alle **sanzioni amministrative**, e relative **procedure di irrogazione**, per la **violazione degli obblighi antiriciclaggio**.

In merito alle conseguenze relative all'inosservanza delle disposizioni circa **l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**, disciplinate **dall'art. 58 del D.lgs. 231/2007**, viene disposto che le **sanzioni amministrative** pecuniarie previste per l'omessa **segnalazione** di operazioni sospette **si applicano**:

- ➔ oltre che al **personale dei soggetti obbligati alla segnalazione** (e cioè al personale di intermediari bancari e finanziari e di società fiduciarie)
- ➔ anche ai **revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale**,
 - i quali sono sottoposti, in base al co. 3, art. 37, del D.lgs. 231/2007, ad uno specifico obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione,
 - purché responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.




Nota: si ricorda che il **citato co. 3, dell'art. 37**, prevede che

- ✓ per le **società di revisione legale**, il **responsabile dell'incarico di revisione**, che **partecipa** al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente
- ✓ ha l'obbligo di **trasmettere** senza ritardo la **segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione**, al legale rappresentante o a un suo delegato.

Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

Le modifiche **all'art. 62 del D.lgs. 231/2007**, che prevede specifiche **disposizioni sanzionatorie** per i soggetti sottoposti alle **Autorità di vigilanza e vincolati agli obblighi antiriciclaggio**, sono riepilogate di seguito:

NOVITÀ	CONTENUTO
Violazioni ulteriori passibili di sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> quelle relative all'organizzazione dei soggetti vigilati in rapporto alla normativa antiriciclaggio, come disciplinata dalle autorità di vigilanza;
Irrogazione sanzioni da Banca d'Italia e IVASS	<ul style="list-style-type: none"> provvedono anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario vigilato;
Sanzione specifica irrogata dalla Banca d'Italia	<p>La Banca d'Italia può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 350.000 in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati; <p> Nota: si tratta dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, <ul style="list-style-type: none"> ✓ la sanzione può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale, ✓ ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile
Sanzione specifica irrogata dalla Consob	<p>Viene chiarito che la Consob irroga le specifiche sanzioni nei confronti dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio (<i>norma già prevista</i>); soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo (<i>novità</i>). <p>Inoltre, viene chiarito che la Consob</p> <ul style="list-style-type: none"> è tenuta a comunicare al MEF i provvedimenti adottati nei confronti dei revisori legali ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro dei revisori legali (<i>correzione di un refuso</i>).

Con riguardo al **procedimento sanzionatorio**, disciplinato dall'art. 65 del D.lgs. 231/2007,

- si registrano le seguenti **modifiche**,
- alcune** delle quali sono di **natura formale** in quanto correggono riferimenti erranei o meri refusi.

SANZIONI IRROGABILI DAL MEF
<p>Il MEF provvede ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta,</p> <ul style="list-style-type: none"> imputabili al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, anche nei confronti degli operatori c.d. trasporto valori, salve le competenze della Banca d'Italia e IVASS per il caso di violazioni più gravi; anche ai responsabili degli incarichi di revisione nell'ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, salve le competenze della Consob per violazioni di maggiore entità.
<ul style="list-style-type: none"> viene attribuito al MEF il compito di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.
<p>In merito al procedimento sanzionatorio di competenza del MEF, viene specificato che all'accertamento e contestazione delle violazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio disciplinati dal D.lgs. 231/2007.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni dalla Banca d'Italia ai c.d. trasporto valori

La disposizione vigente (art. 65, co. 11, D.lgs. 231/2007) prevede

- l'applicazione delle **norme del TUB** sul procedimento sanzionatorio (art. 145, D.lgs. 385/1993)
- ove la **Banca d'Italia irroghi ai c.d. trasporto valori** le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, astensione e conservazione di dati, documenti e informazioni rilevanti (di cui agli artt. 56 e 57, D.lgs. 231/2007).



Nota: per effetto delle modifiche, vengono dettate regole che si rendono operative quando la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei c.d. trasporto valori vigilati.

Successione di leggi nel tempo (art. 69 del D.lgs. 231/2007): viene adeguata la norma transitoria per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017.

ULTERIORI DISPOSIZIONI OGGETTO DI MODIFICA

Il **D.lgs. 125/2019** interviene sul D.lgs. 141/2010, in materia di **contratti di credito ai consumatori** e disciplina dei **soggetti operanti nel settore finanziario**, degli **agenti in attività finanziaria** e dei **mediatori creditizi**. In particolare, con le modifiche si viene a **prevedere l'obbligo di iscrizione**,

- nel **registro** degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (**OAM**),
- **anche dei prestatori di servizi di portafoglio digitale**.



Nota: si ricorda che anche i **prestatori di servizi di portafoglio digitale** sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Disposizioni dell'art. 17-bis del D.lgs. 141/2010 oggetto di modifiche	
Co. 8-bis	▪ le disposizioni relative all'attività di cambiavalute (disciplinate, appunto, dall'art. 17-bis) trovano applicazione anche per prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1, co. 2, lett. ff) e ff-bis , del D.lgs. 231/2007, tenuti all'iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM
Co. 8-ter	▪ ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al co. 8-bis, con decreto del MEF sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al MEF la propria operatività sul territorio nazionale.

Il decreto interviene sui **co. 3 e 5, art. 9**, del **D.lgs. 90/2017**, prevedendo un ampliamento del termine da 12 a **36 mesi** per l'adozione del **decreto** del MEF

- ➔ per la definizione degli **aspetti attuativi** relativi alla **comunicazione e accesso alle informazioni** sulla **titolarità effettiva di persone giuridiche e trust**;
- ➔ recante **modalità tecniche** per l'alimentazione e consultazione del **registro** dei **soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica**, di cui all'art. 45 del D.lgs. 231/2007.

Infine, si interviene **sull'art. 11** del **D.lgs. 92/2017**, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di **compro oro**, che disciplina i **controlli e procedimento sanzionatorio**. In particolare,

- ➔ viene attribuito alla **competenza degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato**
- ➔ anche il **procedimento sanzionatorio** per l'inosservanza del **provvedimento di sospensione** previsto dal co. 5, del medesimo art. 11.